



D.G.E.R.M.
*Ministero
delle Attività Produttive*

Prot. N.° *Allegati*
Risposta al Foglio N.°
del

Agg. *Ag* ~~Agg.~~ *zia* delle Dogane
Via Mario Carucci, 71 - ROMA
c.a. **Preg.mo**
Ing. Walter De Santis
Direttore Area verifiche e controlli -
Laboratori chimici
Fax: 06/50957057

OGGETTO **Attuazione del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n° 128 - QUESITO**

c.a. **Preg.mo**
Dr. Paolo Di Roma
Direttore Area Gestione tributi
e rapporti con gli utenti
Fax: 06/50957346

Come noto, a seguito del proficuo lavoro svolto dal Tavolo di lavoro istituito presso questa Amministrazione e che ha visto la partecipazione attiva anche di codesto Ufficio, si è giunti alla emanazione e pubblicazione del provvedimento in oggetto, che reca il riordino normativo delle attività di stoccaggio, distribuzione e vendita di GPL (gas di petrolio liquefatto).

A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 128/06, stanno pervenendo a questa Amministrazione alcune richieste di chiarimento in merito alle modalità concrete con cui dare attuazione ad alcune norme contenute nel nuovo provvedimento legislativo.

In particolare, si intende fare riferimento alle previsioni contenute negli artt. 8, comma 2, n° 3) e 4) e 13, comma 2, n° 3) e 4) del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n° 128.

Le suddette disposizioni recano infatti l'indicazione dei requisiti soggettivi di cui devono essere in possesso gli operatori per poter svolgere l'attività di distribuzione e vendita di GPL in bombole o serbatoi.

Le citate norme stabiliscono, in linea con i criteri direttivi contenuti nella legge delegante (art. 1, comma 52 della L. 239/04), che colui che intende svolgere l'attività di distribuzione e vendita di GPL sia titolare o comunque abbia la disponibilità di un impianto di riempimento, travaso e deposito di GPL.

Proprio per quanto concerne il concetto di "disponibilità di impianto", il comma 2 degli artt. 8 e 13 prevedono diverse ipotesi attraverso cui si può ottenere la citata disponibilità.

In tale quadro, le disposizioni di cui ai citati numeri 3) e 4) del comma 2 degli artt. 8 e 13 stabiliscono che la "disponibilità di impianto" si può ottenere anche tramite la stipula di un contratto di durata non inferiore ai cinque anni, di affitto d'azienda ai sensi dell'articolo 2562 codice civile o

*Si prega di indicare per ogni richiesta un solo argomento, indicarlo nella risposta
al N. di Protocollo del Documento a cui si risponde.*

di locazione o di comodato d'uso in esclusiva di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), anche se inserito in impianti di lavorazione.

A tal proposito, si evidenzia che l'art. 2, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 128/06 stabilisce che l'impianto di riempimento, travaso e deposito di GPL è quello "costituito, congiuntamente o disgiuntamente, da uno o più serbatoi fissi, da recipienti mobili, da apparecchiature per l'imbottigliamento, da uno o più punti di travaso e di riempimento, così come definiti dall'articolo 2 del decreto del Ministero dell'interno 13 ottobre 1994"

Pertanto, appare evidente che oggetto dei citati contratti di locazione o di comodato d'uso può essere anche parte dell'impianto, quale quello costituito da singoli serbatoi e dalle relative connessioni impiantistiche.

Chiaramente, nella suddetta evenienza, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnico/impiantistici necessari a garantire che sia rispettato il requisito essenziale dell'esclusività, di cui agli artt. 8 e 13, comma 2, n° 3) e 4). Invero, oggetto dei citati contratti di locazione o comodato non è una volumetria di prodotto, bensì una parte fisica dell'impianto.

Premesso quanto sopra, si ritiene necessario disporre di indicazioni precise, da divulgare poi successivamente alle Regioni, alle Vostre strutture periferiche, nonché agli operatori per il tramite delle loro associazioni di categoria, in merito al trattamento da riservare agli aspetti connessi alla regolamentazione fiscale delle attività considerate.

In particolare, come peraltro emerso dal Tavolo di lavoro ministeriale che ha provveduto alla stesura del nuovo decreto, al fine di rendere pienamente attuabile il disposto di cui agli artt. 8 e 13, comma 2, n° 3) e 4) del D. Lgs. 128/06 ed in linea con gli obiettivi della norma delegante, risulta evidente che il locatario o il comodatario debbano essere titolari di una propria licenza fiscale e di un conseguente registro di carico e scarico del prodotto movimentato.

Con riferimento a quanto sopra, al fine di fornire un quadro interpretativo certo, omogeneo e che tenga conto dei diversi profili connessi, si richiede di voler riscontrare la presente, indicando le modalità tecnico/operative da seguire per raggiungere il sopra indicato obiettivo, anche attraverso la indicazione degli accorgimenti tecnico/impiantistici e strutturali, nonché degli adempimenti di natura fiscale da adottare al fine di garantire l'esclusività di cui alle sopra citate norme del D. Lgs. 128/06.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO



Roma, 28 GIU. 2006

Al Ministero dello sviluppo economico
Direzione Generale Energia e Risorse
Minerarie
00187 ROMA

Protocollo: 1041.06

Rif.: 7881 del 5.5.2006

Allegati:

OGGETTO: Decreto Legislativo 22.2.2006, n.128. Applicazione disposizioni artt.8 e 13. Quesito.

In riferimento alla richiesta contenuta nella nota sopradistinta circa la definizione delle modalità di concreta attuazione delle disposizioni di cui all'art.8, comma 2, lett. c) e d) ed all'art. 13, comma 2, lett. c) e d) del D.Leg.vo n.128/06, si comunica quanto segue.

Le citate previsioni giuridiche, di rispettivo identico tenore letterale, individuano determinate fattispecie nelle quali può configurarsi, in capo al soggetto interessato, la disponibilità di un impianto di riempimento, travaso e deposito di GPL, requisito soggettivo al cui possesso è subordinato l'esercizio dell'attività di distribuzione del prodotto in questione sia attraverso bombole che mediante serbatoi.

In particolare, tale requisito soggettivo viene considerato sussistente anche nei casi di avvenuta stipulazione di un contratto di locazione o di comodato, in esclusiva, di un impianto di riempimento, travaso e deposito di GPL, così come definito dall'art.2, comma 1, lett. a) del medesimo D.Leg.vo n.128/06.

Ciò stante, tenuto conto della definizione elastica adottata, da un originario impianto di riempimento, travaso e deposito di GPL potrebbe, in esecuzione dei cennati strumenti negoziali, ricavarsene una porzione rimessa alla disponibilità del conduttore o del comodatario; in considerazione, poi, della prescritta clausola di esclusività, la gestione di



tale porzione di impianto andrebbe tenuta distinta dall'attività esercitata nella residua parte del medesimo.

Dalla fattispecie così delineata, per quanto riguarda i risvolti tributari, conseguono in capo al conduttore od al comodatario, titolare della gestione della porzione d'impianto locata od affidata in comodato, gli obblighi di munirsi di licenza fiscale, di tenere il prescritto registro di carico e scarico, nonché di osservare le disposizioni in materia di emissione dei documenti di circolazione e la disciplina fissata per il trasferimento di prodotti soggetti ad accisa.

In ordine, poi, alla sicurezza fiscale dell'impianto, non potendo preventivare in via aprioristica le concrete situazioni fattuali in cui si tradurranno le disposizioni giuridiche in esame, questa Agenzia procederà ad individuare e prescrivere, parametrando sui distinti casi che avessero a prospettarsi, idonee misure a salvaguardia della tutela degli interessi erariali.

Sul piano generale, si osserva che tali prescrizioni potranno interessare, non venendo in questione variazioni né alla costituzione dell'impianto né alla destinazione dei serbatoi, l'assetto dell'impianto che dovrà garantire la necessaria separazione delle porzioni di esso oggetto di previsione negoziale (es. tubazioni facilmente individuabili ed indipendenti, separazione fisica dei serbatoi e delle linee di carico).

Il Direttore dell'Area Centrale

Ing. Walter De Santis

